CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

AVVISO PUBBLICO

Per l'assegnazione di contributi straordinari a favore di nuove attività commerciali, artigianali, agricole nel territorio di Linguaglossa a valere sul fondo comuni marginali di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. del 30 settembre 2021- Utilizzo somme residue annualità 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI AD INTERIM

Visto il D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14 dicembre 2021, che disciplina la "Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023";

Richiamata la deliberazione GM n. 66 del 21.05.2024 avente ad oggetto "DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021 che ripartisce il 'Fondo di sostegno ai comuni marginali' per gli anni 2021-2023., al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Utilizzo somme residue prima annualità 2021. Atto di Indirizzo";

In attuazione della propria Determinazione n. 419 del 23/05/2024.

RENDE NOTO

E' indetto il presente Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a valere sul Fondo di sostegno dei Comuni marginali, relativamente al residuo dell'annualità 2021, per la seguente categoria di intervento:

• Categoria di intervento: DPCM 30 settembre 2021 - art. 2, comma 2, lett. b)

"Concessione di contributi per l'avvio delle attivita' commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese".

ART. 1 - FINALITÀ

Il Comune di Linguaglossa intende agevolare l'insediamento e la permanenza, con implementazione di nuove attività economiche, attraverso un contributo economico una tantum e a fondo perduto, al fine di far fronte ad una situazione di rischio critico di rarefazione dell'offerta commerciale e di servizi. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. Il contributo è concesso nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento U.E. n. 1303 del 17 dicembre 2013 e tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 30/09/2021.

- 2. Può essere presentata una sola richiesta di contributo. Nel caso risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella/e precedentemente inviata/e.
- 3. I contributi previsti, ove ne ricorrano i presupposti, sono cumulabili nel rispetto del limite degli aiuti "de minimis".

ART. 3 - IMPORTO COMPLESSIVO PER LA CATEGORIA DI INTERVENTO

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso Pubblico, a valere sulla quota residua della prima annualità (2021) del Fondo comuni marginali di cui al DPCM 30 settembre 2021, per la categoria di intervento di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) è di € euro 34.154,14; l'ammontare del contributo verrà ripartito per l'avvio di nuove attività aventi sede nel Comune di Linguaglossa, fino a un massimo di € 10.000 per ciascuna impresa.

Qualora le domande fossero superiori a quelle finanziabili, lo stanziamento verrà ripartito in modo proporzionale agli aventi diritto.

ART. 4 - RISPETTO DEI LIMITI "DE MINIMIS" E CUMULO

- 1. Le agevolazioni oggetto del presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
- 2. Il Comune assicura l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012 e adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017.
- 3. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alle tipologie di aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- 4. I contributi sono cumulabili con altri strumenti di finanziamento, fermi restando i limiti previsti per i contributi "de minimis" di cui al suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta le persone, con età minima di 18 anni, che in forma individuale o societaria che posseggono le seguenti caratteristiche al momenti della presentazione della domanda:

- Attività avviate, nel territorio di Linguaglossa, entro i 45 giorni precedenti alla pubblicazione dell'avviso o persone fisiche che si impegnino ad aprire una nuova attività entro i termini indicati dalla comunicazione di ammissibilità a contributo:
- Per "nuova attività" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO con apertura di una apposita unità produttiva (sede, stabilimento, reparto autonomo, etc..): in tal caso, sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese relative all'unità produttiva adibita all'attività del nuovo codice ATECO.

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale o nei casi di sub-ingresso per acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione, scissione o fusione d'azienda e altre operazioni di trasformazione societaria.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) o in alternativa proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA ovvero mediante dimostrazione di aver provveduto alla richiesta di iscrizione nella medesima CCIA, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ammissibilità al contributo.
- b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - I. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - II. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - III. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - IV. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - V. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - VI. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - VII. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
- g) non essere sottoposte a procedure di liquidazione, non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- a) essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;

- b) essere in regola con i versamenti dei tributi comunali già emessi e scaduti ovvero avere in corso la rateizzazione di un debito tributario con il Comune di Linguaglossa, concesso anteriormente alla data di presentazione della domanda ed essere in regola con tutti i versamenti previsti dalla rateizzazione.
- c) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione.

ART. 6 - CRITERI DI SELEZIONE

Ai soggetti che presenteranno domanda di contributo verranno attribuiti dei punteggi in base ai criteri sotto elencati:

CRITERI	PUNTEGGIO
Età del conduttore fino a 40 anni o, in caso di società di capitali, maggioranza del capitale sociale detenuto da giovani con età fino a 40 anni (requisito in possesso al momento della presentazione della domanda)	10
Attività avviate da residenti nel Comune di Linguaglossa (requisito in possesso al momento della pubblicazione dell'avviso)	5
Nuovi dipendenti che saranno assunti per l'attività per almeno 24 mesi che risultano residenti nel Comune di Linguaglossa	5 punti per ogni dipendente assunto

In caso di parità di punteggio si procederà all'assegnazione in graduatoria tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda (data ed orario rilevabili dall'accettazione al protocollo dell'ente).

I suddetti punteggi varranno solo ai fini dell'inserimento in graduatoria.

L'ammontare del contributo verrà ripartito per l'avvio di nuove attività aventi sede nel Comune di Linguaglossa, fino a un massimo di € 10.000 per ciascuna impresa. Qualora le domande fossero superiori a quelle finanziabili, lo stanziamento verrà ripartito in modo proporzionale agli aventi diritto e comunque nei limiti delle spese ammesse a finanziamento e debitamente rendicontate.

Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali diverse disposizioni in merito.

ART. 7 – SPESE AMMISSIBILI

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

a) MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, acquistati nuovi con regolare fattura, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo;

strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working.

Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.

- b) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19.
- c) PROGRAMMI INFORMATICI, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- d) SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;
- e) POLIZZE ASSICURATIVE. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

Sono in ogni caso escluse:

- a) le spese per l'acquisto di smartphone e tablet;
- b) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- c) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- d) i lavori in economia;
- e) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- f) gli interessi passivi;
- g) i beni acquistati a fini dimostrativi;
- h) l'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile:
- i) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- j) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- k) l'avviamento;
- 1) beni acquistati con permute e contributi in natura;
- m) mezzi targati a meno che non strettamente necessari all'attività dell'impresa.

Le spese relative al progetto sono ammissibili quando sono:

- effettive ossia realmente sostenute e chiaramente riferibili al progetto;
- coerenti con il budget concedibile;
- riferibili temporalmente al periodo di attuazione e rendicontazione.

I titoli di spesa devono essere giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Sono ammesse a finanziamento solo le spese documentate relative alla "nuova attività economica".

ART. 8 -MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENT AZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per la concessione del contributo, redatta come da facsimile allegato al presente Avviso, dovrà pervenire, a pena di esclusione, <u>entro e non oltre le ore 12:00 del 7.06. 2024</u>.

La domanda, indirizzata al Comune di Linguaglossa, dovrà riportante la seguente dicitura: "DPCM 30/09/2021 - DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI RESIDUO ANNO 2021"

Fermo restando il termine di ricezione come sopra indicato, la domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Linguaglossa negli orari di apertura al pubblico e comunque non oltre le ore 12:00 del termine perentorio di scadenza sopra indicato;
- Spedizione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.linguaglossa@pec.it mediante:
 - a) invio del file in formato PDF contenente la domanda sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica;
 - b) invio del file in formato PDF contenente la scansione della domanda sottoscritta con firma autografa non autenticata e corredata da un documento di identità in corso di validità. In questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo rilevata dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Linguaglossa.

Nell'oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: "DPCM 30/09/2021 - DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI RESIDUO ANNO 2021" seguito dal nome del richiedente.

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà presentare la sotto indicata documentazione obbligatoria in carta libera:

- Modello di domanda debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto secondo le modalità di cui sopra, dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società (Allegato A);
- Piano economico della proposta progettuale (allegato B);
- Dichiarazione sostitutiva "De Minimis" (Allegato C);
- Modello di erogazione (Allegato D) da inviare successivamente nel caso di accoglimento dell'istanza;
- Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;
- Copia dei Preventivi dei costi da sostenere;
- Eventuale dichiarazione di delega a favore di soggetto intermediario dotato di PEC, ai fini della presentazione e gestione della domanda.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Per informazioni contattare l'Ufficio preposto al numero 0957777218 o tramite l'indirizzo e-mail: servizio.sociale@comune.linguaglossa.ct.it

ART. 9 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, DI CONTROLLO E LIQUIDAZIONE

In fase istruttoria, è facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie. La mancata presentazione di tali chiarimenti e/o integrazioni entro il termine indicato dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive sarà effettuato ai sensi del D.P.R n. 445/2000.

L'istruttoria formale delle domande di partecipazione verrà effettuata dalla Struttura Progettuale che sarà nominata all'uopo per procede all'esame della documentazione acquisita, ai controlli amministrativi e alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Bando.

Al termine dell'istruttoria si procederà all'adozione del provvedimento di accoglimento e all'eventuale esclusione delle domande inoltrate mediante appositi atti dell'esecutivo e verrà pubblicata la graduatoria provvisoria e successivamente quella definitiva dei soggetti ammessi al contributo.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Linguaglossa. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto. Entro il termine che verrà comunicato dal ricevimento della suddetta comunicazione il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del beneficiario, il Comune di Linguaglossa procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA e provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo (graduatoria definitiva). A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

La liquidazione del contributo sarà effettuata mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale dichiarato in sede di domanda dal beneficiario in un'unica soluzione dietro presentazione dei preventivi di spesa previsti nel piano finanziario, correlati allo svolgimento del progetto e con la presentazione successiva della copia dei documenti di spesa fiscalmente validi (fatture, ricevute fiscali, notule, buste paga/cedolini, ecc.) relativi alle spese ammesse, accompagnati dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento (copia del bonifico bancario o postale, copia dell'assegno, copia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche, bancomat o carta di credito) nonché della copia dell'estratto conto che dimostri il trasferimento di denaro.

Il modulo di richiesta del saldo deve essere corredato della seguente documentazione:

- Modello di erogazione (Allegato D);
- Elenco riepilogativo dei titoli di spesa;
- Copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati pari all'importo dell'anticipazione ricevuta;
- Copia degli estratti conto bancari/postali con evidenziati i relativi movimenti.

I beneficiari dovranno presentare, pena la decadenza del contributo, tutta la documentazione comprovante i pagamenti.

Tutte le fatture e i documenti contabili dovranno essere intestati all'impresa richiedente il contributo. Tutte le fatture dovranno essere quietanzate con pagamenti tracciabili e diretti da cedente a cessionario (nel caso di fattura quietanzata parzialmente sarà considerato solo l'importo quietanzato e non quello dell'intera fattura).

Non sono ammessi pagamenti in contanti e ogni singolo pagamento dovrà fare esplicito riferimento alla relativa fattura e al cedente.

I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti.

Ad ogni modo, considerato che il Comune, ha l'obbligo di utilizzare le somme assegnate entro il 30 giugno 2024, <u>le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro il 21.06.2024.</u> Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari del contributo e quietanzati.

ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI E REVOCA DEI CONTRIBUTI

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza o revoca totale del beneficio:

- A mantenere in esercizio l'attività avviata per almeno 3 anni decorrenti dalla data di avvio;
- A consentire in ogni momento le verifiche volte a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati anche successivamente all'avvio dell'attività;
- A comunicare tempestivamente, motivando adeguatamente, e comunque prima del provvedimento di concessione del contributo, ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda. Tali variazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Comune di Linguaglossa;
- A non opporsi ad eventuali ispezioni finalizzate alla verifica delle dichiarazioni rese.
- Ad archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

ART. 11 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dall'articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti al procedimento amministrativo.

I dati sono conferiti direttamente dall'interessato e posso anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattatati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all'atto della acquisizione.

ART. 12 - AVVERTENZE, NORME DI RINVIO

L'amministrazione si riserva il diritto di sospendere, prorogare ed annullare la presente procedura in qualsiasi momento senza che i partecipanti alla procedura possano vantare, in tale circostanza, alcuna richiesta di risarcimento danno o rimborso spese.

L'Amministrazione si riserva di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

Il beneficiario non in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all'avviso o che abbia dichiarato il falso, decade dall'aggiudicazione.

Linguaglossa, 24.05.2024

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Doriana Grasso

> Il Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Socio – culturali ad Interim Dott. Carmelo Caltabiano